



Comune di Giovinazzo  
Ass. alla Solidarietà Sociale



Comune di Molfetta  
Ass. alla Socialità

## **REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI UTENTI AL COSTO DELLE PRESTAZIONI**

### **PREMESSA**

I Comuni dell'Ambito territoriale Molfetta - Giovinazzo, ASL BA, distretto n.1, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m. i.) e tenuto conto degli effetti derivanti dall'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione approvata con la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3, nonché del quadro normativo Nazionale e Regionale vigente, sono titolari delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio.

Al fine di favorire l'autonomia, l'autosufficienza, nonché l'opportunità di realizzazione di soggetti deboli, singoli o gruppi, attuando un sistema integrato di interventi e servizi sociali che favorisca la prevenzione o la soluzione di stati di emarginazione i Comuni assicurano e disciplinano i servizi socio-assistenziali in osservanza delle vigenti disposizioni della Legge in materia.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è garantito e gestito secondo l'ambito territoriale socio-assistenziale come definito dalla Regione Puglia ai sensi degli art. 5 e seg. della Legge n. 19/2006, secondo il Regolamento Regionale di attuazione n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di gestione ivi previste e scelte dai comuni dell'ambito.

Ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è assicurata la massima trasparenza dell'azione amministrativa nella concessione di finanziamenti e benefici economici ai soggetti destinatari.

## CAPO I

### Finalità ed oggetto

#### **Art.1 -Finalità**

1. I mutamenti intervenuti nel tessuto economico, sociale, culturale hanno creato, oltre quelle solite, nuove forme di povertà che investono i rapporti sociali, relazionali e culturali.

2. In tale contesto è necessario operare interventi mirati e specifici, anche rivolti alla prevenzione degli stati di disagio sociale e culturale che si manifestano con i caratteri tipici dell'emarginazione.

3. Gli interventi socio-assistenziali, finanziati sia con la disponibilità di fondi del bilancio comunale che con l'attivazione di tutte le opportunità rivenienti da leggi e provvedimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, seguiranno tre indirizzi di carattere generale:

- a) aiuto a situazioni di rischio, che possano diventare un carico definitivo per la pubblica assistenza, (intervento di carattere urgente);
- b) aiuto relativo a situazioni stratificate e consolidate;
- c) servizi integrati di Ambito, nel rispetto del principio del reinvestimento delle risorse attribuite ai singoli Comuni nei territori di competenza.

Il presente regolamento unico di Ambito territoriale disciplina i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie ed agli interventi previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito Molfetta- Giovinazzo, per promuovere, sostenere ed affiancare ogni individuo, famiglia e gruppo sociale, nell'ottica dell'universalità dei diritti, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale.

#### **Art. 2 - Oggetto del regolamento**

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni sociosanitarie ed agli interventi previsti dal vigente Piano di Zona dell'Ambito territoriale Molfetta- Giovinazzo – ASL BA – Distretto n. 1.

Il Regolamento definisce per essi:

- a) i destinatari;
- b) i requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissione al servizio;
- c) le tariffe e le modalità di determinazione di queste;
- d) le procedure di controllo dei requisiti d'accesso;

- e) la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni;
- f) i procedimenti di erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- g) il recupero dei crediti.

## CAPO II

### INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

#### **Art. 3 -Destinatari e settori di intervento**

Il sistema integrato dei servizi sociali realizzato sul territorio dell'Ambito territoriale Molfetta – Giovinazzo, ha carattere di universalità.

Hanno diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato con criteri e modalità omogenee e con pari opportunità tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito nonché i cittadini di stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri e gli apolidi (come individuati dalla normativa nazionale e regionale vigenti al momento dell'accesso al servizio e residenti nei comuni di Molfetta e di Giovinazzo) nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge regionale, che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi sociali, dal suo regolamento attuativo, nonché dal presente regolamento unico, che ne disciplina l'accesso con carattere di omogeneità nel territorio dell'Ambito.

Gli interventi socio-assistenziali ed i servizi del sistema integrato dell'ambito sono finalizzati:

- a) al mantenimento a domicilio dei cittadini ed allo sviluppo delle loro autonomie;
- b) alla protezione e tutela del nascituro, del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, protezione e tutela dei cittadini diversamente abili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti diversamente abili;
- f) alla prevenzione delle dipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone o famiglie, che si trovino in particolare condizione di disagio economico e sociale;
- h) al soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- i) alla informazione e consulenza diffuse per favorire la fruizione delle opportunità di accesso al servizio per le persone e le famiglie;
- l) alla garanzia di ogni altro intervento qualificato a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario previsto nella programmazione dei Comuni dell'Ambito.

Ciascun comune dell'ambito garantisce, in ogni caso, la priorità di accesso ai servizi ai soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ai minori di anni 14 e agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

I servizi di pronto intervento e di pronta accoglienza per le situazioni di emergenza sono destinati a coloro che si trovano in stato di bisogno momentaneamente presenti sul territorio dell'ambito

L'accesso ai servizi sociali a domanda individuale e alle prestazioni sociali agevolate è disposto sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

Le prestazioni sociali agevolate sono quelle la cui ammissione è collegata, nella misura e nel costo, alla valutazione della situazione economica del richiedente e non destinate alla generalità dei soggetti.

I servizi e gli interventi destinati alla famiglia s'intendono estesi ( ai sensi dell'art. 27 della L.r. n. 19/2006) anche ai nuclei di persone conviventi legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e altri vincoli solidaristici. Per le persone legate da parentela ed affinità, la convivenza abituale deve perdurare da almeno due anni.

#### **Art. 4-Strutturazione degli interventi**

Per conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo, i Comuni di ambito provvedono:

- a) con attività e servizi gestiti direttamente o affidati a terzi;
- b) con l'attivazione delle forme associate di gestione di cui al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;
- c) con il sostegno e la collaborazione di altre istituzioni, di associazioni iscritte agli Albi Comunali, di enti pubblici o privati, nonché di imprese o di associazioni che non abbiano finalità di lucro e che svolgano la loro attività con interventi di natura socio-assistenziale, e di associazioni di volontariato iscritte all'Albo Regionale secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5 - Fondi per il finanziamento dell'attività.**

1. L'attività socio-assistenziale dei Comuni potrà essere sostenuta con risorse finanziarie, definite dal PdZ e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci

In particolare tali risorse sono:

- risorse proprie dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale;

- finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socio-Assistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali, così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- eventuali finanziamenti provenienti dall'Unione Europea;
- eventuali risorse finanziarie rese disponibili dalla Provincia di Bari e dall'ASL/ BA;
- eventuali disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, imprese sociali, altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano di Zona redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione di ciascun esercizio finanziario.

Il rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale.

### CAPO III

#### Tipologie di intervento

#### **Art. 6-Disciplinari di funzionamento**

1. Gli specifici interventi di natura socio-assistenziale saranno soggetti ad appositi disciplinari di funzionamento nell'ambito delle direttive di cui al presente Regolamento; tanto in ossequio al principio generale di economicità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. Tali disciplinari saranno adottati secondo quanto previsto dalla "Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali" (*ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000*).

#### **Art. 7- Condizioni oggettive per l'ammissione al servizio**

Condizioni oggettive per l'ammissione al servizio sono:

- a) un programma di intervento rispondente alle necessità prospettate;
- b) la disponibilità di fondi per il finanziamento dell'intervento che si prospetti.

#### **Art. 8-Condizioni soggettive per l'ammissione al servizio**

Condizioni soggettive per l'ammissione al servizio sono:

- a) Che si attivi un fascicolo assistenziale in capo al destinatario dell'intervento;

- b) Che i singoli cittadini o i nuclei familiari, destinatari degli interventi, siano residenti nell'ambito territoriale Molfetta – Giovinazzo Asl BA – Distretto n. 1, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla normativa vigente art.3 comma4 L.R. 19/06;
- c) che il destinatario dell'intervento si trovi nelle condizioni previste dal presente Regolamento .

#### **Art. 9- Criteri di valutazione della situazione economica e determinazione dell'I.S.E.E.**

Per valutare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed ai servizi a domanda individuale erogati nell'Ambito Territoriale, si fa riferimento alla situazione economica del richiedente.

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata è effettuata mediante la determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, con riferimento al reddito e al patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 2 e dalla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 (art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. del 5-12-2013 n. 159.

Il valore del reddito e del patrimonio sono determinati applicando quanto previsto dal D.L. n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.C.M. del 5-12-2013 n.159.

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è calcolato con la seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati con le modalità previste dal citato art. 2 del D.P.C.M. del 5-12-2013.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è dato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 5-12-2013, dal calcolo della formula  $ISE / S$ , dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare con la seguente scala di equivalenza:

Numero componenti	Parametro (S)
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;

- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del DPCM del 5-12-2013.

**Art. 10-Criterio di determinazione della quota di partecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.**

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

La compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate ed è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 codice civile, anche se non conviventi.

I soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, ove possibile, sono convocati preliminarmente, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alla spesa a carico del richiedente i servizi.

La situazione economica del richiedente è valutata, di norma, con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, di quanto previsto dal D.P.C.M. n.159 del 05/12/2013.

La compartecipazione alle prestazioni da parte dell'utente avverrà come di seguito specificato:

<b>SERVIZI ADI – ADH – SAD</b>		
<b>Valori ISEE</b>	<b>TARIFFA</b>	<b>Percentuale di copertura a carico dell'utente</b>
Fino a € 5.500,00	Esente	0%
Fino a € 7.500,00	€ 3,00 ad ora	60%
Fino a € 9.000,00	€ 3,50 ad ora	70%
Fino a € 12.500,00	€ 4,00 ad ora	80%
Fino a € 15.000,00	€ 4,50 ad ora	90%
Da 15.000,01 in poi	€ 5,00 ad ora	100%

<p style="text-align: center;"><b>STRUTTURE RESIDENZIALI</b> <b>SOCIALI – SOCIOASSISTENZIALI – SOCIOSANITARIE</b></p>
---

Per tutte le strutture residenziali l'integrazione delle rette è equiparata ad un contributo economico, assumendone la stessa natura logica e giuridica.

Il requisito per l'ammissibilità delle domande è un ISEE non superiore ad € 15.000,00.

Al di sotto della soglia massima ISEE di € 15.000,00, si prenderanno in considerazione tutti i redditi e le indennità percepiti dall'utente (pensioni, invalidità, accompagnamento, rendite immobiliari per fitti, ecc.) i quali concorreranno, ai sensi dell'art. 6 comma 5 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.

L'Ambito Territoriale / Comune interverrà ad integrare la retta solo per la differenza.

Il Coordinamento Istituzionale può determinare annualmente le tariffe dei servizi da applicarsi nel territorio dell'Ambito per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti. Le tariffe dei servizi sono approvate dalla Giunta / Consiglio del Comune capofila.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate di carattere socio – sanitario, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto destinatario della prestazione (ISEE estratto del destinatario della prestazione – art. 1 R.R. 7/2012 che modifica l'art. 6 del R.R. 4/2007). Tuttavia, se il reddito del destinatario della prestazione è l'unico reddito familiare e nel nucleo familiare vi sono persone a carico dell'assistito, si tiene conto del coefficiente ISEE calcolato secondo le modalità di cui al precedente art.6.

In ogni caso, ai fini della determinazione della quota di compartecipazione pubblica al costo dei servizi socio – assistenziali, compresi quelli erogati a domicilio o in ambiente residenziale e semiresidenziale (R.S.A., R.S.S.A., Case di riposo, ecc.), gli interventi assistenziali arretrati, a qualsiasi tipo percepiti (ad es. arretrati di pensione di invalidità, arretrati di assegni di accompagnamento), concorrono al calcolo del reddito dell'anno in cui sono percepiti. Qualora gli arretrati vengono percepiti dall'assistito dopo il riconoscimento della compartecipazione pubblica, l'Ufficio competente provvede all'immediato ricalcolo della compartecipazione recuperando l'eccedenza eventualmente già pagata dalle quote di compartecipazione non ancora maturate. L'utente o chi ne fa le veci, al momento dell'ammissione al servizio, si impegna per iscritto a comunicare ogni variazione del reddito dell'interessato al servizio.

## **CAPO IV**

### **PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE**

#### **Art. 11- Figure professionali**



1. Il servizio relativo agli interventi socio-assistenziali è organizzato secondo quanto previsto dalla dotazione organica, dal Regolamento Org. per il personale e dal mansionario.

## CAPO V

### POCEDURE E MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO

#### **Art. 12-Attivazione del servizio**

1. Il servizio è attivato a seguito di istanza scritta da parte di :
  - Destinatario dell'intervento e/o del richiedente;
  - Assistenti sociali;
  - Polizia Municipale;
  - Altre Autorità;
  - Eventuali terzi.

#### **Art. 13-Avvio del procedimento**

1. Per ciascun intervento richiesto che si renda necessario, l'assistente sociale incaricato aprirà apposita posizione assistenziale.
2. Alla posizione assistenziale è attribuito un numero cronologico per anno solare.  
Se in capo al destinatario dell'intervento sia già stata in precedenza accesa una posizione assistenziale amministrativa, in quest'ultima verranno inseriti gli ulteriori titoli di assistenza.
3. Il procedimento deve concludersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento, fatte salve le disponibilità di bilancio e, comunque, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale generale sul procedimento amministrativo ed in mancanza secondo le Leggi vigenti.

#### **Art.14- Attività istruttoria**

1. Compete al singolo Assistente Sociale procedere alla rilevazione del bisogno.
2. Ogni Assistente Sociale acquisisce gli elementi necessari ai fini della valutazione del caso e, sulla scorta della documentazione acquisita dal personale amministrativo, redige apposita cartella sociale, contenente schede di valutazione, da mantenere agli atti.

Il caso seguito deve riguardare l'intero nucleo familiare e tutte le problematiche e i bisogni sociali del nucleo stesso.

3. L'attività indicata ai commi 1 e 2 del presente articolo si conclude con una relazione sociale adeguatamente motivata e corredata dalla documentazione.

4. Durante l'erogazione della prestazione sociale saranno svolti periodici accertamenti e controlli di cui al successivo art.20.

Qualora siano formulate proposte di sospensione, dovrà seguirsi analoga procedura prevista al comma 3 del presente articolo.

5. Le proposte di intervento, quelle negative e quelle di sospensione, vengono inviate, al Dirigente per gli adempimenti consequenziali.

#### **Art.15- Attività del servizio del responsabile amministrativo**

1.L'Assistente Sociale responsabile, in collaborazione con il personale amministrativo addetto, ove accerti l'opportunità che l'utente acceda ad una delle prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento, invita l'assistito o colui che ne esercita legalmente la tutela, a compilare apposito modulo per la richiesta di fruizione di prestazione sociale agevolata.

2. La richiesta può essere presentata anche da un membro del nucleo familiare cui appartiene l'assistito, opportunamente delegato.

3. L'Assistente Sociale informa l'assistito che l'accoglimento della domanda di fruizione della prestazione agevolata è subordinato:

- alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, volta ad accertare le condizioni reddituali e patrimoniali dell'assistito e del nucleo familiare in cui egli è inserito tenendo altresì conto della capacità assistenziale dei parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.;

- alla partecipazione dell'assistito al costo del servizio nella misura determinata dal presente regolamento in relazione al valore dell'ISEE.

4. Al fine di prendere in considerazione alcune tipologie di reddito non imponibili ai fini IRPEF si può richiedere la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi non soggetti ai fini IRPEF;
- eventuale altra documentazione ritenuta necessaria.

5. La documentazione è acquisita, dagli Enti e Uffici competenti su tutto il territorio nazionale:

6. Compiuti gli accertamenti, acquisita la documentazione, definita la posizione assistenziale del destinatario dell'intervento, il Responsabile dell'U.O. competente trasmetterà la pratica al Dirigente .

## **Art. 16-La Dichiarazione Sostitutiva Unica**

La dichiarazione sostitutiva unica deve essere acquisita dall'utente presso l'INPS o presso i CAAF autorizzati ed integrata con i criteri ulteriori di valutazione della situazione economica di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale tuttavia è prevista la possibilità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche familiari.

## **Art. 17-Criteri ulteriori di valutazione della situazione economica**

Ai sensi dell'art. 2 DPR 4.4.2001 n. 242, e in applicazione dell'art. 3 del presente Regolamento, la valutazione della situazione economica degli utenti è calcolata integrando il valore dell'I.S.E.E. dell'intero nucleo convivente, determinato dall'INPS o dai CAAF autorizzati, con i **redditi di natura assistenziale** o previdenziale percepiti dall'utente e non compresi nell'imponibile IRPEF quali, ad esempio, i benefici economici rinvenienti dal riconoscimento dall'invalidità civile e le prestazioni di carattere indennitario Inail nonché assegno sociale, pensione sociale, etc.

Pertanto l'utente, deve compilare e presentare, oltre alla Dichiarazione sostitutiva unica, una dichiarazione integrativa concernente i suddetti emolumenti che saranno riparametrati tenendo conto della scala di equivalenza del nucleo dell'utente.

I disciplinari di funzionamento potranno prevedere, fermo restando i criteri generali del presente regolamento criteri particolari di erogazione dei singoli servizi.

## **Art. 18- Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli utenti, le Amministrazioni effettuano, avvalendosi degli uffici competenti, ed anche sulla base delle segnalazioni del servizio sociale, controlli a campione che interessino annualmente almeno il 5% dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di cui al presente Regolamento.

I dirigenti potranno altresì predisporre ulteriori accertamenti.

Per la conduzione di tali controlli le Amministrazioni:

- utilizzano tutte le informazioni in proprio possesso;
- si avvalgono delle informazioni acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni;

- possono avvalersi della collaborazione della polizia municipale;
- possono stipulare una Convenzione o aderire ad una Convenzione già stipulata da altri Enti con il Ministero delle Finanze, onde consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe Tributaria.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendace, le amministrazioni, adottano ogni misura utile a sospendere e/o rivedere e/o recuperare i benefici concessi.

#### **Art. 19-Attività istruttoria del Dirigente**

1. Il Dirigente competente, sulla scorta di quanto accertato e trasmesso dal Responsabile del procedimento, verificato l'esito favorevole dell'istruttoria, disporrà l'erogazione dell'intervento secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa dandone comunicazione all'interessato.
2. Nel caso di diniego o sospensione dell'intervento assistenziale il Dirigente competente, per il tramite degli uffici preposti comunicherà all'interessato la non ammissione o la sospensione dell'intervento.
3. Nel contempo il Dirigente avrà acquisito, tramite gli uffici preposti, in caso di maggiorenne capace, la dichiarazione del richiedente l'intervento circa lo stato di necessità, nonché la eventuale dichiarazione dell'assistendo circa la sua volontà di azionare le attività necessarie per il rispetto dell'art. 433 cod. civ..

### **CAPO VI**

#### **AZIONI A TUTELA DELL'ENTE**

#### **Art. 20-Recupero dell'indebito riscosso**

1. Qualora si accerti, durante l'erogazione dell'intervento socio-assistenziale o anche dopo la cessazione dello stesso, la mancanza dei requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio in capo a chi ne abbia usufruito o ne stia usufruendo, il Dirigente, attiva tutte le procedure per il recupero di quanto indebitamente percepito, trasmettendo gli atti agli uffici competenti, salvo l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria nei casi previsti per legge.

## **Art. 21-Persone obbligate agli alimenti**

Nei casi accertati di cui all'art. 433 del Codice Civile, il Dirigente può invitare l'assistito in credito a far valere anche in giudizio i propri diritti.

## **CAPO VII PUBBLICITÀ**

### **Art. 22-Accesso agli atti ed all'informazione**

1. L'accesso agli atti ed all'informazione, fatte salve le ragioni di giustizia e le richieste avanzate nell'interesse dell'assistito, è precluso a:

- a) informazioni sulle condizioni personali dell'assistito, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al D. L.vo 30/06/2003 n. 196;
- b) certificati medico-sanitari;
- c) autocertificazioni attestanti il reddito;
- d) certificati penali;
- e) documenti contenenti apprezzamenti sulle qualità personali e sui comportamenti dell'assistito.

## **CAPO VIII NORME FINALI**

### **Art. 23-Attuazione e revisione del regolamento**

- 1. Le disposizioni previste in generale dal presente Regolamento si applicano a tutti gli interventi, sussidi e contributi di natura socio-assistenziali erogati, fatte salve di cui al precedente articolo 6.
- 2. La revisione o modifica del Regolamento seguirà le forme previste dalla normativa vigente.

### **Art. 24-Casi non previsti dal presente Regolamento**

- 1. Per i casi non previsti dal presente Regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le leggi vigenti ed i regolamenti comunali preesistenti.
- 2. Le norme del Regolamento che eventualmente risultino in contrasto con le fonti normative gerarchicamente superiori sono da disapplicare, senza alcuna formalità a favore di quest'ultime.

#### **Art. 25-Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme di pari grado con esso contrastanti.

#### **Art. 26-Trattamento dei dati personali**

I Comuni garantiscono, in ogni fase relativa alle prestazioni sociali previste dal presente regolamento, il pieno rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

#### **Art. 27-Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.